

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
LA REGIONE TOSCANA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER IL SETTORE DELLA DIFESA DEL SUOLO
E TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE
ATTO INTEGRATIVO PER IL SETTORE DIFESA SUOLO**

Roma,

**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
LA REGIONE TOSCANA**

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 concernente “Regolamento recante semplificazioni ed accelerazione della procedura di spesa e contabili”;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127 recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione al Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO l’art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in cui si prevede, tra l’altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costruire presso il CIPE;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, la quale prevede all’art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti) che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio previsto dall’art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sia dotato di un “Codice unico di progetto”, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTA la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 134 che, recependo l’intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 5 agosto 1999, fornisce indirizzi per la costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con l’individuazione di un gruppo di coordinamento presso il CIPE;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l’approfondimento delle problematiche connesse all’adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) della legge citata n. 3 del 16 gennaio 2003, con cui viene sancita l’obbligatorietà del codice CUP;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 (prosecuzione degli interventi nelle aree depresse);

VISTO l’articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina gli istituti della programmazione negoziata;

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di programma quadro, quale strumento promosso in attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la realizzazione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati;

VISTO l’articolo 15, comma 4, del Decreto-Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettera b) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la Delibera CIPE del 21 marzo 1997 n. 29 recante “Disciplina della programmazione negoziata” ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera

b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge 662/96;

VISTA la Delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 55 recante "Integrazione del Comitato istituzionale di gestione e del Comitato paritetico di attuazione previsti dalla deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997 n. 29";

VISTA la Delibera CIPE del 25 maggio 2000, n. 44 recante "Accordi di Programma Quadro. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica", nella quale è allegata la scheda attività/intervento;

VISTA la delibera del CIPE del 3 maggio 2002 n. 36 "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse - triennio 2002-2004 (legge finanziaria 2002);

VISTA la delibera CIPE del 2 Agosto 2002 n. 76 recante "Accordi di Programma Quadro – Modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTA la circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro emanata dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese e trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003;

VISTA la nota prot. n. 0029843 del 24 settembre 2004 relativa ai criteri per l'applicazione della Delibera CIPE n. 36/2002;

VISTA la delibera CIPE del 29 settembre 2004 n. 20 che provvede al riparto delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2004-2007;

VISTA la delibera CIPE del 27 maggio 2005 n. 35 che provvede al riparto delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2005-2008;

VISTA la D.C.R. 158 del 23.11.2004 con la quale il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato la ripartizione finanziaria per settori delle risorse attribuite alla Regione Toscana dalla delibera CIPE n. 20/2004;

VISTA la D.C.R. 121 del 24.11.2005 con la quale il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato la ripartizione finanziaria per settori delle risorse attribuite alla Regione Toscana dalla delibera CIPE n. 35/2005;

VISTA la nota prot. n. 120/32447/02.02 del 29/11/2004 della Regione Toscana con la quale è stata inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche di sviluppo e coesione – Servizio Centrale Segreteria del CIPE - la documentazione richiesta al punto 6.1.1 della delibera CIPE n. 20/2004;

VISTA la nota prot. n. 120/24464/06.05 del 29/9/2005 della Regione Toscana con la quale è stata inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche di sviluppo e coesione – Servizio Centrale Segreteria del CIPE - la documentazione richiesta al punto 7.1.1 della delibera CIPE n. 35/2005;

VISTE le note prot. n. 120/2133/06.05 del 31/1/2005 e prot. n. 120/32471/9.2 del 27/12/2005 della Regione Toscana inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche di sviluppo e coesione – Servizio Centrale Segreteria del CIPE e al Servizio Politiche Sviluppo Territoriale e Intese, con le quali sono state comunicate, ai sensi di quanto disposto dal punto 6.1.2 della delibera CIPE n. 20/2004 e al punto 7.1.2 della delibera CIPE n. 35/2005 le date di stipula degli Accordi, ovvero degli atti integrativi, concertate con le Amministrazioni Centrali competenti;

VISTA la nota prot. n. 120/8268/06.05 del 31/3/2005 della Regione Toscana inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche di Sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del CIPE con la quale è stata trasmessa la documentazione prevista al punto 6.1.3 della Delibera CIPE n. 20/04 ed in particolare il cronoprogramma della quota complessiva CIPE, l'elenco degli interventi con il relativo profilo di spesa annua e la relazione del Nucleo di valutazione regionale;

VISTA la nota prot. n. A00-GRT-96790/120.9.2 del 29/3/2006 della Regione Toscana inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche di Sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del CIPE con la quale è stata trasmessa la documentazione prevista al punto 7.1.3 della Delibera CIPE n. 35/2005 ed in particolare il cronoprogramma della quota complessiva CIPE, l'elenco degli interventi con il relativo profilo di spesa annua e la relazione del Nucleo di valutazione regionale;

VISTA la delibera G.R. Toscana n° 1047 del 24.10.2005 “Approvazione programma interventi da inserire nell'Accordo di Programma Quadro per il settore della Difesa del suolo e della tutela delle risorse idriche” con la quale sono state individuate le opere infrastrutturali nel settore DIFESA DEL SUOLO, da cofinanziarsi con le risorse assegnate allo specifico settore con la Delibera CIPE 29 settembre 2004 n. 20;

VISTA la delibera G.R. Toscana n° 183 del 20/3/2006 con la quale sono stati individuati gli interventi da finanziare e da inserire in APQ ai fini degli adempimenti di cui al punto 7.1.3 della delibera CIPE n. 35/2005;

VISTE le modifiche approvate con delibera G.R. Toscana n. ... del 27/11/2006, apportate al programma degli interventi già approvato con le sopra citate delibere G.R. Toscana n° 1047/2005 e n° 183/2006, dettagliate nella relazione tecnica Allegato 1 del presente Atto;

CONSIDERATO inoltre che le citate delibere CIPE n. 17/03, n. 20/04 e n. 35/05, in linea con i criteri previsti dal citato art. 73 della legge finanziaria 2002, confermano sostanzialmente le regole e i metodi fissati con la delibera CIPE n. 36/2002, che richiedono, nella loro applicazione, una proiezione pluriennale significativa perché ne siano assicurati validi ritorni in termini di efficacia;

VISTA la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato;

VISTA la delibera del CIPE n. 54 del 21 aprile 1999 con cui viene approvato lo schema dell'Intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Toscana;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Toscana, approvata dal CIPE in data 19 febbraio 1999 e sottoscritta il 3 marzo 1999, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e ha dettato i criteri, i tempi e i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma Quadro costituisce un impegno tra le Parti contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità dell'Accordo medesimo;

TENUTO CONTO che i finanziamenti a carico dello Stato e della Regione, nelle misure indicate in dettaglio nel successivo articolato, concorrono alla realizzazione degli interventi individuati dal presente Accordo;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro per il settore della difesa del suolo e tutela delle risorse idriche, stipulato in data 18 maggio 1999 fra il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E., il Ministero dell'Interno e la Regione Toscana, finalizzato, fra l'altro, alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico;

VISTI gli Accordi di Programma integrativi all'Accordo di Programma Quadro sopra citato, stipulati in data 12 dicembre 2000 e in data 19 dicembre 2002 nel settore del ciclo idrico integrato delle acque nelle aree depresse;

PRESO ATTO della opportunità di procedere alla allocazione delle risorse finanziarie destinate alla difesa del suolo con specifico e separato atto aggiuntivo, in analogia con quanto già attivato per le risorse destinate al settore tutela delle acque;

CONSIDERATO che con le sopra citate Delibere del Consiglio Regionale n° 158 del 23/11/2004 e n° 121 del 24/11/2005, la Regione Toscana ha approvato la ripartizione dei fondi 2004-2007 e dei fondi 2005-2008 da inserire nelle intese istituzionali di programma attraverso Accordi di Programma Quadro, destinando, nello specifico, un importo complessivo di € 24.905.673,68 per il fabbisogno finanziario di opere infrastrutturali da inserire nell'Accordo di programma quadro per il settore della difesa del suolo e della tutela delle risorse idriche, sottoscritto in data 18 maggio 1999 tra Governo e Regione Toscana, e riferibili prevalentemente a progetti strategici di cui alla delibera CIPE 121/2001;

CONSIDERATO quanto stabilito al punto 5 e al punto 6 delle suddette delibere CIPE n. 20/2004 e n. 35/2005 per la selezione dei progetti da finanziare, che devono rispondere a criteri di coerenza programmatica, avanzamento progettuale e rilevanza strategica;

CONSIDERATO che i fondi di cui alle richiamate delibere CIPE n. 20/2004 e n. 35/2005 sono destinati alle aree sottoutilizzate del paese, identificabili per le regioni del centro nord nelle zone obiettivo 2 e "phasing out", riferimento di spesa per i fondi strutturali dell'Unione europea;

RITENUTO di aggiornare il quadro complessivo delle risorse disponibili per interventi nella Regione Toscana, destinati al settore della Difesa del Suolo, in relazione agli incrementi di risorse finanziarie resi possibili dalle citate delibere CIPE n. 20/2004 e n. 35/2005;

RITENUTO quindi di procedere all'integrazione dell'Accordo di Programma Quadro per il settore della difesa del suolo e tutela delle risorse idriche del 18/5/1999 con l'individuazione di nuovi interventi che risultano immediatamente attuabili in materia di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. ... del 27/11/2006 recante "Approvazione schema atto integrativo per il settore della difesa del suolo dell'Accordo di Programma Quadro del 18/5/1999";

**STIPULANO IL SEGUENTE
ATTO INTEGRATIVO PER IL SETTORE DELLA DIFESA DEL SUOLO
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 18 MAGGIO 1999**

ARTICOLO 1

Finalità e obiettivi

1. Il presente Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro per il settore della difesa del suolo e tutela delle risorse idriche, stipulato in data 18 maggio 1999, e già oggetto di atti integrativi mediante i citati protocolli aggiuntivi del 12 dicembre 2000 e del 19 dicembre 2002 nel settore del ciclo idrico integrato delle acque nelle aree depresse – aree sottoutilizzate ai sensi dell'articolo 61 della legge 289 del 27 dicembre 2002 - amplia il quadro degli interventi nel settore difesa del suolo della Regione Toscana.
2. Gli obiettivi perseguiti e le caratteristiche degli interventi inseriti nel presente atto integrativo sono illustrati nella relazione tecnica, predisposta dalla Regione, di cui all'Allegato 1.
3. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto integrativo.

ARTICOLO 2

Programma e costo degli interventi

1. L'atto integrativo prevede la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico in aree depresse della Regione Toscana.
2. Gli interventi di cui al precedente comma sono elencati nella Tabella 1 e analiticamente descritti nelle allegate schede attività-intervento (Allegato 2), redatte ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002 sulla gestione degli interventi tramite applicazione informatica.
3. Il costo dei predetti interventi è pari a € 47.760.550,85.

TABELLA 1– ELENCO DEGLI INTERVENTI E COSTI

Codice	Denominazione Intervento	Soggetto attuatore	Costo (Euro)
1	Realizzazione cassa espansione in loc. La Roffia in comune di San Miniato (PI) – 1° stralcio 1° lotto	Comune di San Miniato	10.000.039,98
2	Realizzazione I e II lotto casse di espansione Pizziconi e Restone in Comune di Figline Valdarno (FI) - – 1° stralcio 1° lotto	Comune di Figline	14.537.367,00
3	Messa in sicurezza della Valdichiana senese – Intervento in Comune di Chiusi	Comune di Chiusi	1.514.578,00
4	Sistemazione idraulica Pisa Nord – Opere a servizio dell’abitato di Porta a Lucca – 1° lotto	Comune di Pisa	1.600.000,00
5	Sistemazione definitiva del Torrente Petraia nel Comune di Follonica (GR) – 2° lotto	Comune di Follonica	5.887.788,53
6	Sistemazione definitiva del F.Cecina -T. Acquerta nel Comune di Cecina (LI)- prima fase	Comune di Cecina	4.450.001,39
7	Riduzione rischio idrogeologico in Comune di San Marcello Pistoiese (PT)	C.M. della Montagna Pistoiese	160.000,00
8	Ombrone Pistoiese – 1° stralcio 2° lotto	Provincia di Pistoia	3.198.926,00
9	Cassa di espansione Bibbiena 2 – 2° stralcio 1° lotto	Comunità Montana del Casentino	1.560.000,00
10	Cassa di espansione Era (E4, E1-E2) – 1° stralcio 1° lotto	Provincia di Pisa	2.600.000,00
11	Scolmatore – Opera di presa – 2° stralcio	Provincia di Pisa	551.849,95
12	Manutenzione straordinaria argini a Bocca d’Arno – 1° stralcio	Provincia di Pisa	200.000,00
13	Manutenzione straordinaria argini Ombrone Grossetano – 1° stralcio	Provincia di Grosseto	1.500.000,00
	Totale		47.760.550,85

ARTICOLO 3

Quadro finanziario

1. Il quadro complessivo delle risorse finanziarie relative al presente atto integrativo, dettagliato nelle allegate schede (Allegato 2) ai sensi della delibera CIPE n. 20/2004 e della delibera CIPE n. 35/2005, ammonta ad un totale di € 47.760.550,85.
2. La successiva Tabella 2 riepiloga l'ammontare delle risorse per fonti di finanziamento.

TABELLA 2 - FONTI FINANZIARIE ED IMPORTO

FONTI FINANZIARIE	Totale (Euro)
Stato – L. 183/89 (annualità 1999, 2000, 2002, 2003)	7.959.064,68
Stato – L. 266/2005	881.985,00
Regione – L.R. 50/94	11.238.827,49
Regione – Delibera CIPE n. 20/2004	16.710.039,98
Regione – Delibera CIPE n. 35/2005	8.195.633,70
Enti locali	2.775.000,00
Totale	47.760.550,85

3. L'attribuzione delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 20/2004 è subordinata al rispetto degli adempimenti di cui ai punti 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 del dispositivo della stessa delibera. L'attribuzione delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 35/2005 è subordinata al rispetto degli adempimenti di cui ai punti 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 del dispositivo della stessa delibera.

4. La disponibilità delle risorse assegnate dalle delibere CIPE n. 36/2002, n. 17/2003, n. 20/2004 e n. 35/2005 sono vincolate al rispetto dei criteri delineati nelle rispettive suddette delibere. Pertanto, in caso di inadempimento, l'eventuale quota di tali risorse non impegnate mediante obbligazioni giuridicamente vincolanti dei beneficiari finali entro le date fissate dalle rispettive delibere, sarà espunta dal quadro finanziario e si procederà alla conseguente rimodulazione dell'Accordo, secondo le procedure previste dall'Intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica e la Giunta della Regione. Il soggetto responsabile dell'Accordo fornirà, in sede di monitoraggio semestrale, le informazioni necessarie per quantificare

progressivamente l'ammontare delle risorse oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti dei beneficiari finali.

5. Il trasferimento delle risorse per le aree sottoutilizzate è subordinato alla chiusura dei due monitoraggi dell'anno precedente, secondo quanto previsto dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio citata nelle premesse.

6. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivante dalla attuazione degli interventi individuati nel presente accordo e opportunamente accertati dal soggetto responsabile dell'Accordo in sede di monitoraggio semestrale, sono riprogrammate, su proposta del Soggetto responsabile, secondo le modalità previste dalla delibera CIPE n. 20/2004 punto 3.7 e dalla delibera CIPE n. 35/2005.

7. La Regione Toscana garantisce il rispetto degli impegni finanziari da parte degli enti locali e dei privati per la quota di finanziamento loro spettante.

ARTICOLO 4

Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:

- a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presente Accordo (Allegato 2);
- b) a fornire al Soggetto Responsabile tutte le informazioni in proprio possesso necessarie per l'adeguato e tempestivo svolgimento delle attività pianificate nel presente Accordo ed in particolare per l'espletamento delle funzioni di monitoraggio dell'attuazione;
- c) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla normativa vigente;
- d) a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, sulla base delle relazioni di monitoraggio e proporre, se necessario, iniziative correttive, per il tramite del Soggetto Responsabile dell'Accordo, al Comitato paritetico di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma;

- e) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- f) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, l'intervento sostitutivo del Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo;
- g) a segnalare ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi, nonché la proposta delle relative azioni da intraprendere e la disponibilità di risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi;
- h) ad attuare le nuove modalità di governo delle Intese Istituzionali di Programma sulla base delle disposizioni di cui alle delibere CIPE n. 20/2004 e n. 35/2005.

ARTICOLO 5

Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo i Soggetti firmatari individuano, quale Soggetto Responsabile, il dott. Mauro Grassi Direttore Generale della Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali della Regione Toscana.
2. Il Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
 - b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, provvedendo in particolare alla stipula di specifiche convenzioni con i soggetti attuatori;
 - d) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa;

- e) verificare nel corso dei monitoraggi semestrali il completo inserimento dei dati aggiornati nelle schede implementate nell'Applicativo Intese, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
- f) controllare la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'Applicativo Intese e comunicare al Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero Economia e Finanze (di seguito SPSTI) la lista degli eventuali interventi che presentano modifiche rispetto alle previsioni effettuate nell'ultima versione monitorata come indicato al par. 4.1 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
- g) curare, al primo monitoraggio dell'Accordo, l'inserimento del CUP (codice unico di progetto) per ciascuna delle schede attività/intervento implementate nell'Applicativo Intese, ove non già inserito, e, a tal fine, richiederne in tempi utili l'attribuzione, direttamente o per il tramite di idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto Concentratore);
- h) inviare al SPSTI ed alle Amministrazioni centrali firmatarie, entro il 28 febbraio ed il 30 settembre di ogni anno - a partire dal primo semestre successivo alla stipula -, il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, redatto ai sensi della Delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla citata Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa da trasmettere successivamente al Comitato paritetico di attuazione;
- i) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempienza, al soggetto che ne è responsabile, un congruo termine per provvedere;
- j) segnalare, decorso inutilmente il predetto termine, l'inadempienza al Comitato paritetico di attuazione, il quale provvede con le modalità previste dalla citata Intesa Istituzionale di programma;
- k) esercitare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'Amministrazione precedente, ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, e su conforme decisione del Comitato istituzionale di gestione, di cui alla citata Intesa Istituzionale di Programma, i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli interventi;
- l) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo, nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dall'articolo 7 del presente Accordo.

Articolo 6

Il responsabile dell'intervento

1. Per ogni intervento previsto dal presente Accordo viene individuato quale "Responsabile di intervento", nominato su indicazione del Soggetto Responsabile dell'Accordo, il soggetto già individuato come "Responsabile unico di procedimento" ai sensi del DPR 554/1999 e successive modificazioni.

2. Ad integrazione delle funzioni previste come responsabile di procedimento dall'art. 8 del DPR 554/1999 e successive modificazioni, il Responsabile di Intervento svolge i seguenti compiti:

a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità;

b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;

c) raccogliere ed immettere nell'Applicativo Intese i dati delle schede intervento e rispondere della loro veridicità;

d) verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;

e) trasmettere al Responsabile dell'Accordo la scheda-intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'Accordo;

f) fornire al responsabile dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento;

g) consegnare, in particolare, al soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo, su sua richiesta, gli elaborati progettuali, il cronoprogramma dei lavori, nonché gli atti amministrativi di impegno alla realizzazione dell'intervento, gli atti amministrativi di impegno delle risorse finanziarie e ogni altra documentazione attinente l'intervento.

ARTICOLO 7

Procedimenti di conciliazione e risoluzione delle controversie

1. Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro, in caso di contrasti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Accordo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, invita i soggetti interessati a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'Accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, il Comitato Paritetico di Attuazione rimette la questione al Comitato Istituzionale di Gestione.
4. Gli eventuali conflitti insorti tra soggetto attuatore di ogni singolo intervento e l'impresa che realizza l'intervento vanno composti così come previsto dal contratto d'appalto.

Articolo 8

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente e dalla Intesa Istituzionale di Programma.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzie o inadempimenti, il Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo invita il soggetto interessato, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto al quale sia imputato l'inadempimento è tenuto a far conoscere al Soggetto Responsabile dell'attuazione Accordo, entro il termine prefissato, le iniziative assunte ed i risultati conseguiti.

5. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo invia gli atti, con una motivata relazione, al Comitato paritetico d'attuazione, formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.
6. Il Comitato paritetico d'attuazione riferisce al Comitato istituzionale di gestione le misure da adottare in relazione agli inadempimenti riscontrati.
7. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insoddisfacente, il Comitato di Istituzionale di Gestione dell'Intesa attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento contestato per i danni arrecati.
9. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

ARTICOLO 9

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. L'Accordo ha durata sino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti.
3. L'Accordo può essere modificato o integrato, per concorde volontà delle parti, con la procedura prevista dall'Intesa istituzionale di programma, previa approvazione del Comitato istituzionale di gestione. Alla scadenza dell'Accordo, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione del soggetto responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione di eventuali incombenze derivanti dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.
4. Possono aderire al presente Accordo, successivamente alla stipula dello stesso e previo il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori e l'approvazione del Comitato istituzionale di gestione, altri soggetti ricompresi tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dall'Accordo medesimo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

5. Le schede attività-intervento riportate nell'allegato 2 al presente Accordo, implementate ai sensi della delibera CIPE 76/2002 nell'applicativo Intese ovvero le schede successivamente aggiornate, riportano l'indicazione del soggetto pubblico attuatore che ha redatto la scheda stessa. Tale soggetto assicura la veridicità delle informazioni in esse contenute.
6. I lavori relativi agli interventi ricompresi nel presente Accordo che beneficiano di fondi pubblici dovranno essere appaltati in coerenza con gli indirizzi programmatici e la tempistica individuati dagli specifici strumenti di finanziamento attivati.
7. Al presente Accordo si applicano le norme previste dalla delibera CIPE n. 14 del 22/3/2006, pubblicata sulla G.U. n. 256 suppl. ord. del 3/11/2006, secondo le modalità previste dall'art. 7 della delibera stessa.

Roma,

Per

**il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare**

.....

il Ministero dello Sviluppo Economico

.....

la Regione Toscana

.....